



Certificazione UNI EN ISO 9001:2008  
Certificazione UNI ISO 29990:2011

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

## I.T.T.L. "CAIO DUILIO" Istituto Tecnico Nautico

Conduzione del Mezzo Navale (CMN) – Conduzione di ApparatI e Impianti Marittimi (CAIM)  
Logistica – Costruttori del mezzo navale

Prot. n.4748/C14

del 25/05/2018

### LETTERA DI INCARICO

Tra l'ISTITUTO TECNICO NAUTICO PER I TRASPORTI E LA LOGISTICA " Caio Duilio " rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Maria Schirò, Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a Messina il 02/12/1956 e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto, codice fiscale 80004460830 e L'Ing. Mangraviti Giuseppe, nato a Messina il 08/08/1959, C.F. MNGGPP59M08F158C P.IVA 01388850864, premesso che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il *RPD* «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il *RPD* «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del *RGPD*);
- Considerato che l'I.T.T.L. CAIO DUILIO è tenuto alla designazione obbligatoria del *RPD* nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del *RGPD*;
- all'esito di valutazione dei curricula del personale interno idoneo a rivestire il ruolo ha ritenuto che il prof. Giuseppe Mangraviti, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del *RGPD*, per la nomina a *RPD*, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

#### si conviene e si stipula

il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante.

#### Art. 1

L'Ing. Mangraviti Giuseppe, individuato quale DPO (Data Protection Officer) si impegna a

prestare la propria opera intellettuale nell'ambito delle attività previste per tale figura dal G.D.P.R. e specificate al successivo Art.2.

## **Art. 2**

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall' I.T.T.L. CAIO DUILIO.

## **Art. 3**

L' I.T.T.L. CAIO DUILIO si impegna a:

- a) mettere a disposizione del RPD tutte le risorse necessarie all'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

## **Art. 4**

L'Istituzione Scolastica, a fronte dell'attività di consulenza, effettivamente e personalmente svolta dall'Ing. Mangraviti Giuseppe, si impegna a corrispondere il compenso lordo onnicomprensivo € 1.000.00 (euro mille/00), nei termini e nelle modalità definite dalle parti. Tale importo verrà corrisposto a conclusione dell'incarico, previa valutazione di congruità dell'attività svolta in ordine all'espletamento dell'incarico affidato.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L'Ing. Mangraviti Giuseppe provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.

## **Art. 5**

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2.

In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

## **Art. 6**

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell'attività.

## **Art. 7**

Ai sensi del Decreto Leg.vo 196/2003, l'amministrazione scolastica garantisce all'esperto il trattamento dei dati personali come per legge nei modi e per i fini istituzionali dell'Istituzione Scolastica.

L'esperto dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, per i fini istituzionali della scuola,

nonché per fini statistici. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003.

#### Art. 9



Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Le disposizioni di riferimento sono l'art.1, lett.b) della Parte II della Tariffa all. A al D.P.R. 26/04/86 n.131 per gli esperti liberi professionisti; l'art. 10 per gli esperti non liberi professionisti.

In caso di controversie il Foro competente è quello di Messina

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Contraente**  
(Ing. Mangraviti Giuseppe)



**Il Dirigente scolastico**  
(Prof.ssa Maria Schirò)

